



18 GIU 2019

16297/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28924/2013

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Cron. 16297
 Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - Rep.
 Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere - Ud. 23/01/2019
 Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere - CC
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28924-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., per incorporazione ad EQUITALIA
 ETR S.P.A. C.F. 11210661002, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio
 dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e
 difesa dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

2019

contro

302

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5172/2012 del TRIBUNALE di
 TRANI, depositata il 11/12/2012 R.G.N. 2117/2008.



Rilevato che

Il giudice del lavoro del Tribunale di Trani, decidendo sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti di Equitalia s.p.a., accolse l'opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata e la annullò per insanabile nullità della relativa notifica;

il giudice adito spiegò che la società Equitalia s.p.a., lungi dall'essersi avvalsa per la procedura di notificazione di uno dei soggetti abilitati ai sensi del primo comma dell'art. 26 del d.lgs n. 46/1999, aveva provveduto direttamente per mezzo del servizio postale all'invio della cartella di pagamento all'indirizzo dell'opponente, senza neppure compilare sul plico inviato la prescritta relata di notifica;

per la cassazione della sentenza ricorre la società Equitalia Sud s.p.a. con un solo motivo, mentre [REDACTED] rimane intimata;

Considerato che

con un solo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laddove nella sentenza impugnata si afferma che sussiste una insanabile nullità della notificazione con riferimento alla cartella esattoriale impugnata, assumendo, invece, che la norma sopra citata prevede espressamente che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

la ricorrente aggiunge che laddove si opti per la notifica a mezzo posta è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale avvenga con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; in tal caso il carattere di pubblico ufficiale è rivestito direttamente dall'agente postale e la certezza del procedimento notificatario è data dall'avviso di ricevimento che, come la relata di notifica, è un atto pubblico assistito da pubblica fede e provvisto della pregnante efficacia che gli attribuisce l'art. 2700 cod. civ.;



la ricorrente fa altresì osservare che l'impugnata sentenza è erronea laddove si ritiene che non sia consentito al concessionario procedere direttamente alla notifica a mezzo posta, trascurandosi, in tal modo, di considerare che la notifica può essere fatta a mezzo del servizio postale che, di per sé, viene espletato da pubblici ufficiali quali gli agenti postali;

il motivo è fondato;

invero, come questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24.7.2014), << In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all'agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell'ufficio postale)>> (conf. a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009);

tale orientamento trova ulteriore conferma in una recente decisione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19.11.2018) secondo la quale << In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.>>;



analogo principio è stato espresso con la recente Ordinanza della Sezione 6 - 5 di questa Corte, n. 28872 del 12/11/2018, in cui si è statuito che << In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato>>;

in particolare, quest'ultima ragione non può non valere anche per la riscossione dei contributi lavorativi il cui versamento è obbligatorio per legge, per cui questa Corte intende dare continuità al suddetto orientamento, non ravvisando motivi per discostarsene, con la conseguenza che il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice del lavoro del Tribunale di Trani in diversa persona;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice del lavoro del Tribunale di Trani in diversa persona fisica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

Il Presidente

Enrica D'Antonio

Funziionario Giudiziario
Dot. Giovanni RUELLO

